

Relazione del Sen. Claudio Micheloni in Commissione Affari Esteri

tenuta il 31 luglio 2007 sulla Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

Il relatore MICHELONI (*Ulivo*), illustra il disegno di legge in titolo rilevando come l'Accordo in esame sia volto a definire i principi generali della cooperazione con la Svizzera nel settore dei materiali della difesa. Al riguardo ricorda come la Svizzera, nell'ambito di un processo di revisione della tradizionale politica di neutralità - intesa a rompere l'isolamento nell'ambito internazionale ed europeo, avviando una nuova politica di sicurezza attraverso la cooperazione - avesse avanzato all'Italia una proposta di un accordo quadro sui materiali di armamento già nel 1998. Fin dal 1996, infatti, la Svizzera è parte del Partenariato per la Pace (PfP), l'iniziativa politica in ambito NATO che ha lo scopo di rafforzare la democrazia, la pace e la sicurezza in Europa attraverso la ricerca e la condivisione di risposte alle comuni minacce. Sempre in ambito NATO, la Svizzera partecipa anche all'EAPC (*Euro-Atlantic Partnership Council*), il *forum* di consultazione politica, che costituisce il presupposto pratico per la cooperazione nel PfP. È in questo contesto che si inquadra anche l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, siglato a Berna il 24 maggio 2004 e ratificato dall'Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 120.

In questo quadro, il *Memorandum* in esame è volto a definire i principi generali della cooperazione nel settore dei materiali della difesa, al fine di potenziare le capacità industriali di entrambi i paesi relative alla difesa, promuovere la cooperazione industriale, la ricerca e lo sviluppo in questo specifico comparto, rimandando l'attuazione di progetti specifici alla stipula di apposite intese. L'Accordo in titolo costituisce inoltre un elemento utile per consolidare i rapporti già avviati tra le amministrazioni della difesa nell'ambito dei programmi di ammodernamento dei relativi eserciti e, di riflesso, tra i gruppi industriali delle due nazioni.

Nel merito, tra le disposizioni più rilevanti segnala l'articolo 1, che individua le istituzioni responsabili delle due Parti (l'Italia è rappresentata dalla Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa) ed enuncia le finalità dell'intesa, nonché l'articolo 2 che, oltre a fornire un elenco, non tassativo, delle attività che le due parti possono intraprendere in attuazione del *Memorandum*, precisa che, una volta individuata una forma precisa di cooperazione, sarà un successivo accordo di attuazione a definire, tra l'altro, gli aspetti particolari di tali progetti.

Ai sensi dell'articolo 3, si contempla la possibilità di scambio di informazioni sugli approvvigionamenti in modo tale da consentire alle ditte interessate di partecipare alle gare e si stabilisce altresì che le norme rilevanti saranno quelle della nazione acquirente. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato bilaterale, con funzioni di controllo dell'attuazione del *Memorandum*; ai sensi dell'articolo 5, sia le

informazioni e i materiali classificati, scambiati o generati, sia le visite tra i partecipanti, saranno trattati in conformità ai trattati internazionali in vigore per le Parti. L'articolo 6 riguarda le eventuali richieste di risarcimento, sia tra le Parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del *Memorandum*, dettando al riguardo una disciplina specifica. Ai sensi dell'articolo 7, le informazioni scambiate tra le Parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e verranno tutelate in base alle norme in vigore. In caso di divulgazione non autorizzata, l'eventuale danno causato verrà risarcito dalla Parte destinataria al proprietario delle informazioni. Il *Memorandum* reca inoltre il divieto di trasferimento di documenti, tecnologia o materiali a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie, se non sulla base di una autorizzazione scritta della nazione originatrice.

L'articolo 8 stabilisce che le parti dovranno sostenere, ciascuna per la propria quota, le spese derivanti dall'attuazione del *Memorandum*, limitate peraltro al funzionamento del citato Comitato bilaterale, mentre la ripartizione dei costi relativi ai programmi di collaborazione è rinviata a successivi accordi. Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del *Memorandum* saranno risolte, secondo quanto previsto dall'articolo 9, esclusivamente mediante consultazioni o negoziati bilaterali, essendo espressamente escluso il ricorso a tribunali nazionali o internazionali.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum*, che è illimitata, con la possibilità di denuncia unilaterale, da notificarsi per iscritto all'altra parte con preavviso di 90 giorni. Si prevede inoltre che il *Memorandum* possa essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto di entrambe le Parti.

Dopo aver rilevato che il disegno di legge di ratifica reca tra l'altro l'autorizzazione della spesa di 20.595 euro, per anni alterni a decorrere dal 2007, volta a sostenere gli oneri derivanti dal funzionamento del citato Comitato bilaterale, infine, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.